

N. R.G. /2022

**TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**  
03 Terza sezione CIVILE  
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. /2022  
tra

PARTE ATTRICE  
e

PARTE CONVENUTA

Oggi **5 febbraio 2025** alle ore 09.25, nelle forme di cui all'art. 127 bis cpc, mediante l'applicativo Teams, innanzi al dott. Sabrina Luperini, sono comparsi:

-per e l'avv. , in sostituzione dell'avv. ;  
l'avv. in sostituzione dell'avv.

E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa .

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I difensori precisano le conclusioni, anche in via istruttoria, riportandosi ai rispettivi scritti, discutono la causa e dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza.

Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c..*

Il Giudice  
dott. Sabrina Luperini

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

**03 Terza sezione CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **/2022** promossa da:

(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.  
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.

(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.  
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.

**PARTE ATTRICE-OPPONENTE**

contro

**PARTE CONVENUTA-OPPOSTA**

Oggetto: Opposizione decreto ingiuntivo

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

**RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

**Thema decidendum e svolgimento del giudizio**

Ai fini della ricostruzione del *thema decidendum*, si richiamano *per relationem* gli atti introduttivi depositati dai difensori delle parti, rimandando agli stessi, per completezza.

Occorre tuttavia rilevare che si controverte in ordine al decreto ingiuntivo n. /2022 RDI, con il quale l'intestato Tribunale di Firenze, ha ingiunto ai sigg.r<sup>i</sup> e di pagare alla società di cartolarizzazione dei crediti e per essa alla mandataria , la somma di euro € 37.610,55, oltre interessi e spese, in ragione della mancata restituzione, per €. 18.710,55 dello scoperto di conto corrente acceso presso la Banca dalla società nonchè per €. 18.900,00, quale saldo debitore del contratto di apertura di credito in conto corrente sempre intestato alla società presso la Banca spa, crediti entrambi ceduti alla

Gli ingiunti e hanno proposto due distinti giudizi di opposizione avverso detto decreto ingiuntivo, poi riunite nel presente.

Entrambi gli opposenti hanno eccepito, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva e/o processuale di e per essa della mandataria CP\_3 , e conseguentemente la nullità della cessione, per violazione di norma imperativa, e, nel merito, l'inesistenza o mancata prova del credito fatto oggetto di ingiunzione, e, in ogni caso, la non debenza dello stesso, anche perch<sup>e</sup> derivante dall'applicazione di voci di spesa, per interessi spese e commissioni, illegittime ovvero non validamente pattuite, nonchè prescritto.

Gli opposenti hanno pertanto chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, previa sospensione della concessa provvisoria esecutività.

L'opposta si è costituita in giudizio, sebbene non tempestivamente, al fine di rivendicare la legittimità del proprio operato ed ottenere pertanto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Concessa la sospensione dell'esecutorietà dell'opposto decreto ed inutilmente esperita la disposta mediazione obbligatoria, la causa è stata istruita mediante CTU diretta alla verifica dei rapporti fatti oggetto di ingiunzione e viene ora per la decisione, senza necessità di assunzione di ulteriore mezzi istruttori.

### **-Sulla cartolarizzazione**

Ebbene, nel caso non è forse inutile ricordare che le operazioni di cartolarizzazione dei crediti sono disciplinate dalla L. 130/1999, che stabilisce che dette operazioni finanziarie possono essere effettuate solo per il tramite di società veicolo (cd. SPV), iscritte nell'apposito Albo di cui all'art. 106 TUB, tenuto dalla Banca d'Italia.

Nella cartolarizzazione, come noto, una società che possiede un portafoglio crediti di natura pecuniaria, cede gli stessi ad altra società appositamente costituita (società veicolo o ).

Dette SPV, per l'acquisto dei crediti oggetto della cessione, emettono dei titoli obbligazionari (appunto, li cartolarizzano) destinandoli alla vendita sul mercato finanziario.

In dette società vige la regola della separazione patrimoniale, dato che all'art. 3, co. II, L. 130/1999, è previsto che "I crediti relativi a ciascuna operazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti dal patrimonio della società e da quello relativo ad altre operazioni".

Nella prassi, come avvenuto nel caso di specie, le , sono solite affidare in maniera massiva a società terze (cd. servicer), non iscritte all'albo di cui all'art. 106 TUB e dunque non vigilate dalla Banca d'Italia , e tuttavia titolari della licenza prevista dall'art. 115 TULPS, l'attività di recupero dei crediti cartolarizzati.

### **Sull'eccezione di carenza della legittimazione processuale e sostanziale della parte opposta.**

Secondo il noto ordine delle questioni da trattare in sentenza ex art. 276 cpc, il Giudice, deve procedere prima all'esame delle pregiudiziali di rito e poi all'esame delle preliminari di merito, per poi, eventualmente, procedere alla trattazione nel merito.

Nelle fattispecie, gli ingiunti hanno eccepito la mancanza di legittimazione alla riscossione dei crediti cartolarizzati azionati con l'opposta procedura monitoria, per mancanza di iscrizione nell'apposito albo di cui all'art. 106 TUV del "servicer" .

Gli ingiunti hanno mosso detta eccezione sul presupposto che secondo la ratio dell'art. 106 TUB, la riscossione dei crediti di cui sono titolari le SPV, è attività riservata ai soli soggetti iscritti all'albo ex 106 TUB.

Sebbene l'intervento sul tema della Suprema Corte di Cassazione, è questione ancora non del tutto sopita, quella relativa alla possibilità di delegare l'attività di recupero di crediti cartolarizzati a società non iscritte all'apposito albo ex art. 106 TUB.

Secondo la Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, che hanno licenziato con il decreto del 17 maggio 2024 d'inammissibilità, il rinvio pregiudiziale proposto sulla questione dal Tribunale di Brindisi, la stessa Cassazione (cfr. ordinanza n. 7243/2024), ha già fornito precise indicazioni in base alle quali orientarsi, sia in ordine ai presupposti per l'applicazione dell'art. 106 TUB, che in ordine all'esclusione dell'iscrizione di iscrizione nell'apposito albo di cui all'art. 106 TUB, per le società incaricate della riscossione, finanche coattiva del credito.

Il punto cruciale della questione è quello di individuare la reale portata della norma di cui all'art. 2, comma VI, della L. 130/1999, in combinato disposto con l'art. 106 TUB.

La Suprema Corte, ha ritenuto di escludere la natura imperativa delle norme in parola, poiché ha ritenuto che queste siano dirette alla tutela degli interessi dello specifico settore bancario-finanziario, già presidiati dai controlli degli organi preposti, e, dunque non propri della collettività.

La Cassazione, escludendo il carattere imperativo di tali norme, ha ritenuto che la mancata iscrizione all'albo di cui all'art. 106 T.U.B. dei *sub servicer*, non sia tale da travolgere i contratti stipulati tra   e   e le conseguenti attività di recupero intraprese, con conseguente irrilevanza in termini di nullità virtuale ex art. 1418, co. I, c.c., dato i rimedi alternativi delle sanzioni amministrative e penali previste.

Tuttavia, il Tribunale di Brindisi, con ordinanza dell'ottobre 2024, ha rimesso alla Corte di Giustizia della Comunità Europea detta questione, e, nello specifico, quella relativa all'imposizione da parte del diritto dell'Unione della sanzione della nullità delle "procure all'incasso rilasciate a soggetti non iscritti ad un albo vigilato dall'autorità indipendente di settore e incaricate della verifica dell'osservanza della normativa di contrasto del riciclaggio".

I giudici di merito, paiono invece essersi uniformate ai dettami della Suprema Corte; la Corte di Appello di Venezia (cfr. sentenza 1579/2024), ha affermato che la mancata iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB non preclude la riscossione del credito, anche se, ha ritenuto di precisare che: "Il difetto della citata iscrizione consente al cessionario di agire secondo le ordinarie regole codistiche, esclusa pertanto la possibilità d'invocare le disposizioni della L. n. 130 del 1999 laddove deroganti, in senso più favorevole per la società di cartolarizzazione, alla disciplina civilistica sull'accertamento e/o la riscossione del credito." Secondo la Corte Veneziana, pertanto, il cessionario che non rispetta l'obbligo di iscrizione all'albo di cui all'art. 106 TUB, non può avvalersi delle agevolazioni previste dalla L. 130/1999 e dovrà agire secondo le ordinarie regole del codice civile.

Con ancora più recente sentenza, il Tribunale di Prato (cfr. sentenza n. 910/2024), ha affermato di condividere l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, argomentando in ordine all'assenza di un preciso divieto imperativo fonte di nullità negoziale, per l'ipotesi in cui l'attività di riscossione dei crediti sia affidata a soggetti non iscritti all'albo ex 106 TUB.

In siffatto contesto giurisprudenziale, si annota l'ordinanza pronunciata dall'intestato Tribunale di Firenze (ordinanza dott. U. Castagnini del 27.07.2024), che sulla scorta dell'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione di cui alla sentenza

n.8472/2022, offre rilevanti spunti sulla natura pubblicistica dell'interesse tutelato dalle norme di cui si discute e impone di rivedere in maniera critica la ritenuta non imperatività delle stesse.

Difatti, come rilevato in detta ordinanza, “La mancanza di una norma che commini la nullità non è sufficiente a ritenere che sanzioni amministrative ed eventualmente penali esauriscano la risposta dell'ordinamento contro l'esercizio dell'attività vietata in quanto non vi è alcuna incompatibilità logica tra le due ipotesi, ben potendo le sanzioni essere cumulabili tra loro”.

La stabilità del nostro sistema bancario-finanziario, costituisce indubbiamente bene primario e interesse preminente generale della collettività, come riconosciuto dalle Sezioni Unite, nell'ambito di controversie in cui si discuteva della violazione dei doveri di informazione in ambito finanziario (C.Cass. 2316/2022).

Secondo il nostro dettato costituzionale, “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito”.

La disciplina sulla cartolarizzazione è dunque la riserva di esercizio dell'attività finanziaria in capo a soggetti dotati di specifici requisiti soggettivi, in primis, quello dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 106 TUB, è pertanto diretta, non solo a tutela degli investitori che acquistano i titoli cartolarizzati, ma anche a tutela della stabilità del mercato finanziario, nell'interesse dell'intera collettività.

Come meglio argomentato nella pronuncia in commento, “Non può neppure ritenersi che l'effettività della norma imperativa sia adeguatamente motivata attraverso la vigilanza della Banca d'Italia e l'apparato sanzionatorio previsto dal TUB. Ciò può valere nell'ipotesi nelle quali i soggetti vigilati eludano i controlli previsti dalla Banca d'Italia... Diversa è l'ipotesi in cui sia incaricato della riscossione direttamente un soggetto non iscritto all'albo previsto dall'art. 106 cpc in quanto risulta evidentemente assente il requisito soggettivo richiesto in maniera espressa dall'art. 2 L. 130/1999...”.

In questa ottica allora, non vi è chi non ritenga, che l'attività recuperatoria posta in essere dalla società mandataria, priva dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 2 della L. 130/1999, debba essere sanzionata, con il rimedio della nullità, “che meglio assicura l'effettività della norma in quanto sono i debitori gli unici soggetti che hanno un interesse, coincidente con quello dell'ordinamento, a far valere eventuali violazioni, esercitando quindi un potere di impulso rispetto ad un controllo di legalità che verrebbe evidentemente meno

qualora da tale violazione non vi fosse alcuna conseguenza sul piano civilistico" (cfr. Trib. Firenze, ordinanza dott. Castagnini 27.05.2024).

Nel caso, come contestato dalla parte opponente, è documentale, considerato che emerge dall'avviso della cessione pubblicato in G.U. (doc. 3 allegato alla comparsa dell'opposta), che il *servicer* dell'operazione è la banca cedente (all'epoca

spa, ora banc ).

Nel caso, non è stato il *master servicer* indicato in GU, ma la società di cartolarizzazione , ad incaricare direttamente il terzo , della riscossione del credito cartolarizzato.

Inoltre, come non ha mancato di rilevare la parte opponente, è risultato soggetto giuridico non iscritto quale *servicer* nell'albo di cui all'art. 106 TUB, risultando essere invece società di recupero crediti dotata di autorizzazione ex art. 115 TULPS (docc.7-8-9).

Questo decidente, ritiene conclusivamente di allinearsi ai principi espressi da questo Tribunale nella precitata ordinanza dott. Castagnini 27.05.2024, rilevando che nella vicenda esame, assume particolare pregnanza, anche la circostanza dell'omessa corretta indicazione del soggetto destinato a curare il recupero dei crediti cartolarizzati, dato che è da ritenere che il potenziale investitore non è stato posto in grado di valutare correttamente l'acquisto dei titoli emessi dalla *Contr*, sulla base delle prospettive di recupero dei crediti cartolarizzati, in dispregio alle basilari regole imperative di chiarezza e trasparenza.

Pertanto, ritenuto che per i crediti cartolarizzati, l'attività di recupero possa essere svolta solo ed esclusivamente dalla società indicata nei prospetti informativi, purché iscritta nell'albo degli intermediari ex art. 106 TUB, nel caso, va ritenuta nulla per violazione delle norme imperative sancite dagli artt. 2 L. 130/1999-106 TUB, l'attribuzione dell'attività di recupero del credito oggetto dell'opposta ingiunzione, da a .

Sul punto mette in conto ricordare che secondo la Suprema Corte di Cassazione, il vizio di difetto di rappresentanza processuale non può sussistere senza il vizio di rappresentanza sostanziale (art. 77 cpc), cui pertanto può porsi rimedio, mediante sanatoria con costituzione del soggetto sostanzialmente legittimato. La Suprema Corte, nell'affermare la natura officiosa di detto vizio, ha precisato che nell'ipotesi, che ricorre nel caso, in cui il rilievo di detto vizio non avvenga d'ufficio, l'onere di provvedere alla relativa sanatoria, sorge immediatamente in capo al rappresentato, senza necessità di assegnazione di alcun termine allo scopo (Cass. n. 24212/2018; Cass. n. 22564/2020; C. Cass. n. 29244/2021).

Il difetto di legittimazione dell'opposta, quale elemento costitutivo indefettibile della domanda, comporta dunque la revoca del decreto ingiuntivo, con assorbimento delle ulteriori questioni agitate in giudizio.

### Sulle spese di lite

Le spese di lite, seguono il criterio della soccombenza, e sono pertanto liquidate come in dispositivo, secondo i parametri aggiornati al DM 147/2022, tenuto di conto della difesa comune delle parti e dell'attività in concreto espletata.

Tra le spese di lite vanno ricomprese anche le spese sostenute dalla parte vittoriosa per la perizia tecnica di parte, dato il relativo carattere di allegazione difensiva e dato che congrue.

Le spese di Ct, nella misura già liquidate, vanno parimenti poste a carico integrale della parte opposta.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Sabrina Luperini, definitivamente decidendo nell'opposizione qui riunite, così provvede:

ACCOGLIE le opposizioni, per le ragioni di cui in parte motiva;

REVOCA, per l'effetto, l'opposto decreto ingiuntivo;

CONDANNA la società convenuta opposta, nella persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti opposte, liquidate per ciascuno degli opposti, nella misura di € 3.000,00 per compenso, oltre rimborso del contributo unificato, della marca iscrizione e del 15 % a titolo di rimborso spese forfettarie, oltre Iva e cap come per legge;

CONDANNA la società convenuta opposta al pagamento delle spese sostenute dagli opposti per la perizia di parte e la consulenza tecnica come documentate in atti;

PONE le spese di CTU definitivamente a carico della parte convenuta opposta.

Sentenza resa *ex articolo 281 sexies c.p.c.*, pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 18.45.

5 febbraio 2024

Il Giudice dott. Sabrina Luperini